

PARERE DEL COMITATO DEGLI OPERATORI DI MERCATO E DEGLI INVESTITORI (“COMI”) IN MERITO ALLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA SUI REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEL PERSONALE DEGLI INTERMEDIARI (K&C).

Considerazioni generali

Il Comitato ha esaminato e discusso la “Proposta di revisione della disciplina sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari (K&C)” ed ha formulato il Parere avvalendosi dell’attività preparatoria del gruppo di lavoro “Mercati degli strumenti finanziari e tutela degli investitori”.

Il Comitato esprime particolare apprezzamento per la trasmissione delle valutazioni propedeutiche alla revisione della disciplina K&C e condivide l’analisi effettuata al fine di elaborare i due scenari di riferimento, avendo gli uffici della Commissione opportunamente individuato l’ambito applicativo di ciascuna opzione e le conseguenti implicazioni sui modelli organizzativi degli intermediari.

Il Comitato esprime una marcata e motivata preferenza per l’opzione 1, rivolta alla completa rivisitazione del citato Titolo IX del Regolamento Intermediari (il “Regolamento”) e ciò sia per conseguire un pieno allineamento agli standard previsti Orientamenti dell’ESMA, sia per responsabilizzare gli intermediari nel definire procedure e misure adeguate.

Sul primo obiettivo, il Comitato sottolinea molto favorevolmente l’intento espresso nella Proposta di operare un riallineamento ai principi della disciplina europea, anch’essa in corso di revisione, ed evidenzia che il futuro assetto normativo dovrebbe caratterizzarsi anche per la capacità di adattarsi ai continui cambiamenti che l’evoluzione tecnologica e la competizione fra intermediari determinerà sul mercato.

Sul secondo obiettivo, il Comitato considera molto positivamente l’indicazione, espressa nella Proposta, di riconoscere che l’applicazione di regole autonomamente determinate dall’intermediario è idonea ad assicurare il rispetto degli obblighi posti dalla normativa e può ulteriormente favorire una più efficace dimostrazione della conformità agli stessi.

Nell'ambito di un convinto sostegno alla Proposta e nella logica di valorizzazione dell'efficacia dell'autodisciplina degli intermediari, il Comitato è pervenuto ad una positiva valutazione sul ruolo che le Associazioni di categoria potrebbero assolvere, anche in collaborazione fra loro, sia nel favorire la transizione al nuovo assetto regolamentare, sia nell'assicurare adeguati ed omogenei livelli di comportamento da parte degli intermediari nell'applicazione della nuova normativa.

All'interno della cornice tracciata dalla normativa europea, nel percorso di riallineamento agli standard previsti dagli Orientamenti dell'ESMA si auspica che sia valorizzato il contributo dell'industria nel suo insieme, in una logica di cooperazione fra produttori e intermediari nella consapevolezza che i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari rappresentano una componente essenziale per adattarsi alla continua evoluzione dei mercati finanziari che caratterizza il panorama italiano ed europeo.

Il Comitato rimarca infine unanime apprezzamento alla Commissione per aver dato la possibilità di esprimersi nella fase iniziale del processo di regolazione, avendo sottoposto all'attenzione del COMI un documento di pre-consultazione, che ha consentito ai partecipanti di elaborare una prima posizione comune, che si auspica - anche per questa ragione - particolarmente utile nel percorso di definizione del successivo documento di consultazione. A tale riguardo, il Comitato conferma la disponibilità ad ulteriormente valutare l'affinamento delle scelte regolamentari e così a contribuire con il sostegno di tutte le sue componenti alla definizione della linea evolutiva della regolazione in materia.

Il Comitato esprime il parere come sopra rappresentato, unitamente alle considerazioni specifiche riportate nelle risposte al Questionario, rinnovando la positiva valutazione per la procedura seguita ed il merito delle proposte oggetto di intervento.

Specifiche risposte al Questionario

Q.1 Si ritiene che l'attuale disciplina recata dal Regolamento Intermediari in tema di conoscenza e competenza abbia raggiunto il proprio scopo, garantendo un adeguato livello di professionalità del personale degli intermediari a tutela degli investitori?

La disciplina ha raggiunto lo scopo di assicurare un livello di conoscenze e competenze adeguato e uniformemente applicato sul mercato italiano, seppure al costo di limitare l'autonomia organizzativa comunque riconosciuta dalla disciplina europea.

Gli intermediari italiani hanno adottato un sistema di politiche e procedure volto a mappare le caratteristiche di tutto il personale e assicurare che tutto il personale coinvolto nella relazione con gli investitori possieda qualifiche ed esperienza adeguate all'attività e al ruolo e sia costantemente aggiornato in relazione alle diverse evoluzioni inerenti all'attività degli intermediari.

È importante che le future evoluzioni normative in questo campo salvaguardino tale importante risultato e gli ingenti investimenti al riguardo effettuati dagli intermediari. Si ritiene utile che al contempo venga consentita una maggiore flessibilità agli intermediari nel modulare efficacemente le misure applicative.

Q.2 Si ritiene che l'attuale disciplina limiti eccessivamente l'autonomia organizzativa degli intermediari, anche rispetto a quanto previsto in altri Stati europei?

L'esperienza maturata evidenzia disposizioni di eccessivo dettaglio che non si attagliano in modo efficace alle diverse realtà organizzative, né tanto meno a cogliere appieno le opportunità offerte dalle forme più evolute di formazione, con ciò limitando in modo sproporzionato l'autonomia degli intermediari italiani. Si crea inoltre un ingiustificato disallineamento del piano di gioco rispetto agli intermediari degli altri Stati europei, che impedisce l'applicazione di regole omogenee nell'ambito di gruppi internazionali operanti in diversi Stati.

È quindi opportuno attribuire maggiore autonomia organizzativa agli intermediari, e non solo per assicurare una maggiore parità con gli

intermediari degli altri Stati UE, ma anche, e forse prima ancora, per favorire la produzione di criteri più aderenti ai rispetti assetti operativi e quindi, in definitiva, anche maggiormente efficaci e adeguabili nel tempo.

Q.3 Si ritiene preferibile una disciplina che privilegi principi generali in luogo di norme di dettaglio?

È preferibile rimodulare la normativa prediligendo un approccio per “principi” non solo per preservare il percorso compiuto, ma anche per favorire l’adozione di misure applicative aderenti alle caratteristiche organizzative ed operative di ciascun intermediario.

In prospettiva, la disciplina delle conoscenze e competenze potrebbe essere utile a sperimentare l’evoluzione verso un modello generale di disciplina secondaria maggiormente fondato su principi generali.

Q.4 Si ritiene auspicabile rivisitare talune specifiche norme attualmente vigenti in tema di conoscenza e competenza del personale degli intermediari?

In coerenza con quanto già osservato, si ravvisa la necessità di procedere alla completa sostituzione delle norme di dettaglio con l’adozione di principi generali (opzione “1”).

Q.5 Si ritiene preferibile mantenere l’attuale assetto regolamentare, secondo quanto previsto dall’opzione 0? Se sì, perché?

Non si condivide l’opzione di mantenere l’attuale assetto regolamentare per le considerazioni espresse nelle precedenti risposte.

Q.6 Considerando un’ipotesi di riformulazione delle norme contenute nel Regolamento Intermediari volta a bilanciare principi generali e regole di dettaglio, si ritiene che gli ambiti di semplificazione identificati con riferimento all’opzione 0 esauriscano gli aspetti oggetto di possibile rivisitazione? In caso contrario, quali ulteriori ambiti si ritiene che possano essere oggetto di rivisitazione, e secondo quali direttrici?

Ferma restando la preferenza per l'opzione "1", nello scenario previsto dall'opzione "0", gli ambiti di semplificazione ivi identificati non si prestano a superare efficacemente le diverse problematiche applicative sinora riscontrate dagli intermediari.

Ad esempio, è dubbia la congruità della disposizione che prevede la soggezione dell'alta direzione dell'intermediario agli stessi obblighi di formazione previsti per la generalità del personale quando si tratta di fornire informazioni oppure di prestare il servizio di consulenza a clienti classificati fra i "professionali".

In definitiva, la rivisitazione della disciplina regolamentare dovrebbe essere estesa a tutti gli ambiti possibili e non solo alle quattro aree identificate a p.4, non risultando esaustive degli ambiti nei quali sono stati rilasciati i chiarimenti agli operatori esposti a p. 3 del documento di consultazione.

Q.7 Si ritiene preferibile, come ipotizzato nell'opzione 1, una totale revisione dell'attuale approccio regolamentare volta a prevedere unicamente disposizioni funzionali a operare i rinvii ai pertinenti punti degli Orientamenti dell'ESMA e identificare gli aspetti che competono alle autorità di vigilanza nazionali in forza di quanto previsto dai punti 21-23 degli Orientamenti? Se sì, perché?

Considerato lo sforzo compiuto dall'intero settore per applicare in modo uniforme l'attuale normativa e, dunque, i risultati strutturali ormai conseguiti, si ritiene che gli intermediari dispongano di solidi presidi interni tali da poter responsabilmente articolare in autonomia i futuri sviluppi resi necessari dalla ricerca di soluzioni personalizzate maggiormente rispondenti alle diverse esigenze operative via via riscontrate in funzione della complessità delle attività svolte, delle dimensioni possedute e del grado di capillarità della rete distributiva.

Il nuovo approccio normativo consentirebbe dunque di sviluppare in modo più efficace e tempestivo i presidi organizzativi di ciascun intermediario, in base al principio di proporzionalità, anche al fine di meglio rispondere agli interessi della clientela.

Q.8 Si ritiene che il margine di discrezionalità attribuito agli intermediari dall'opzione 1 possa garantire un miglior grado di proporzionalità delle procedure – anche in ragione del diverso grado di complessità degli intermediari - rispetto all'opzione 0 e, al contempo, un livello di conoscenze e competenze del personale sufficientemente omogeneo?

L'opzione "1" può garantire un miglior grado di proporzionalità delle procedure rispetto all'opzione "0" e, al contempo, un livello di conoscenze e competenze del personale sufficientemente omogeneo. Ciò tenuto conto che, in aderenza all'opzione "1", verrebbe assicurata flessibilità ed, al contempo, garantita l'equivalenza a quanto sinora previsto dalla normativa.

Q.9 Si ritengono percorribili ulteriori approcci nella disciplina della materia?

Si richiamano le considerazioni espresse nelle osservazioni generali.